



Spett.le
Autorità per l'energia elettrica il gas e il Sistema
Ildrico
Direzione Mercati

Piazza Cavour, 5
20121 Milano
mercati@autorita.energia.it

30 Settembre, 2015

**DCO 421/2015/R/eel – RIFORMA DELLE TUTELE DI PREZZO NEL MERCATO RETAIL
DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS NATURALE
PRIMA FASE DELLA ROADMAP - CLIENTI FINALI DI ENERGIA ELETTRICA NON
DOMESTICI.**

Osservazioni di carattere generale

Con il presente documento la scrivente società esprime il proprio apprezzamento per le proposte formulate dall'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Ildrico (di seguito: AEEGSI) nel documento per la consultazione (di seguito: DCO) in oggetto recante misure per il graduale superamento del regime di Maggior Tutela nel settore elettrico.

Si accoglie con favore l'intenzione del Regolatore di adottare misure che anticipino i futuri assetti di mercato, attesi in esito all'attuazione del DdL Concorrenza.

Rispetto alle soluzioni ipotizzate, manifestiamo una chiara preferenza per l'opzione 2, quella che comporterebbe il superamento della Maggior Tutela, con la creazione di un servizio di natura transitoria, la "Tutela Simile", che permetterebbe

- agli operatori del libero mercato di proporsi come fornitori anche relativamente ad utenze storicamente allocate agli esercenti la Maggior Tutela;
- ai clienti finali di sviluppare gradualmente la propria consapevolezza circa il mercato libero in modo tale da poter poi scegliere lo stesso libero mercato in modo cosciente.

Condividiamo anche la proposta di cui all'opzione 1, riproposta poi nell'opzione 2, di creare il "Servizio di Ultima Istanza" che intervenga in caso di default del sistema e che garantisca ai clienti finali una tutela di fornitura, ma non di prezzo, e che quindi disincentivi la permanenza del cliente finale in detto regime.

E.ON Italia S.p.A.
Institutional Relations,
Licensing
& Regulatory Affairs
Via Andrea Doria, 41
00192 Roma
www.eon.it
Francesca Posti
T +39 06 95056784
M +39 345-4764616
francesca.posti@eon.com

Sede legale
Via Vespucci 2
20124 Milano
Capitale Sociale
€ 500.000.000,00 i.v.
P.Iva / C.F. 04732570967
R.E.A. 1768583
Soggetta a direzione
e coordinamento del
socio unico
E.ON SE

Con riferimento all'opzione 2 si rilevano, tuttavia, margini di parziale indeterminazione tali da rendere complessa una piena ed attenta valutazione in questa sede, soprattutto per quanto concerne gli aspetti di natura strettamente economica. Si ritiene dunque necessario un ulteriore approfondimento che porti a una puntuale e chiara definizione:

- dei requisiti, di solidità economico-finanziaria/gestionali/operativi, che daranno diritto di accesso alle procedure di selezione;
- delle soglie individuali funzionali all'assegnazione dei clienti;
- delle condizioni economiche di fornitura che gli operatori dovranno applicare nel servizio di "Tutela Simile".

Nel seguito si riportano le osservazioni di dettaglio.

Osservazioni puntuali

Q1. *Si concorda con l'esclusione dei clienti BT altri usi di piccole dimensioni (clienti fino a 1,5 kW) dalla prima fase di riforma dei meccanismi di tutela?*

Q2. *Si ritiene in particolare che la definizione di clienti BT altri usi di piccola dimensione sia correttamente identificata o si ritiene che debba estendersi ai clienti fino a 3 kW?*

Q3. *Si ritiene che tale prima fase di riforma dei meccanismi di tutela possa essere estesa ad altri clienti finali? In particolare, che tipo di trattamento si ritiene debbano avere i clienti finali titolari sia di punti di prelievo di cui al comma 2.2, lettera a) del TIT (domestici) che di punti di prelievo di cui al comma 2.2 lettera d) del TIT (pompe di calore e ricarica privata di veicoli elettrici)?*

In merito alla definizione dell'ambito di intervento, si condivide il target di clienti individuati. L'uscita dei clienti BT altri usi dall'ambito della Maggior Tutela permetterebbe, infatti, di riallineare il mercato elettrico all'attuale assetto del mercato gas, in cui le PMI sono già passate al mercato libero.

Non riteniamo al contrario utile escludere dall'applicazione delle proposte i clienti BT altri usi con potenza fino a 1,5 KW. Una tale limitazione si tradurrebbe, infatti, in una mera complessità gestionale nel trattamento di dette utenze.

OPZIONE 2A. MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO E PASSAGGIO VOLONTARIO AL MERCATO

Assetto di erogazione del servizio

Q9. *Si concorda con la presenza di un limite al numero di clienti servibile attraverso il servizio di Tutela SIMILE? E' preferibile un parametro differente per la fissazione del tetto?*

Si condivide la proposta di individuare un limite al numero di clienti servibili in regime di Tutela Simile.

Tuttavia, la definizione di detta soglia dimensionale non potrà prescindere dalla verifica di coerenza e compatibilità con i requisiti individuati per accedere alla selezione degli operatori del libero mercato. Solo in questo modo, infatti, sarà possibile garantire corrispondenza tra le capacità operative e gestionali degli esercenti aggiudicatari e la garanzia di fornitura per i clienti che saranno fornitori in "Tutela Simile".

Q12. *Si concorda con la previsione di obblighi informativi per il fornitore di Tutela SIMILE che facilitino la confrontabilità tra le offerte del mercato libero e quella di Tutela SIMILE? Si ritiene vi siano altre misure adottabili nei confronti dei suddetti fornitori, rispetto a quelle descritte, per stimolare il passaggio dei clienti al mercato libero?*

Al fine di consentire al cliente finale di passare, al termine del periodo transitorio di "Tutela Simile", al mercato libero è necessario consentire all'esercente la vendita di fornire adeguate informazioni circa le proprie offerte, consentendo quindi al cliente finale di valutare quale tra quelle disponibili possa essere l'offerta economicamente e contrattualmente più vicina alle proprie esigenze.

Per fare ciò si ritiene opportuno lasciare agli operatori del libero mercato ampi margini di libertà circa le modalità, i contenuti e i layout più appropriati per fornire una informazione chiara, trasparente e completa. Il cliente adeguatamente informato dovrà essere libero di scegliere se passare al mercato libero anche prima del termine del servizio di "Tutela Simile".

I requisiti per la partecipazione

Q13. *Si ritiene che debbano essere definiti altri requisiti per la partecipazione?*

Q14. *Relativamente ai requisiti operativi, quali indicatori e quali soglie si ritiene debbano essere fissati?*

Q15. *Quale modalità si ritiene debba essere implementata per la valutazione della capacità del fornitore di servire un numero di clienti coerente con quello che si troverebbe a servire in caso di assegnazione della Tutela SIMILE?*

La corretta individuazione dei requisiti per la partecipazione alle gare di selezione degli esercenti la "Tutela Simile" appare a nostro avviso elemento fondamentale per garantire il corretto funzionamento del servizio e la tutela della fornitura per il cliente finale.

Tenuto conto dell'obiettivo a cui le misure in discussione tendono, si ritiene doveroso preservare il mercato di "Tutela Simile" da soggetti che, non presentando adeguate garanzie in termini finanziari, operativi e reputazionali, possano compromettere il sistema stesso, screditando gli operatori del libero mercato più virtuosi agli occhi dei consumatori.

Condizioni economiche

Q16. *Si concorda con l'orientamento di condurre una selezione dei fornitori unica a livello nazionale? Come si valutano le ipotesi alternative sopra formulate?*

Q17. *Si ritiene condivisibile la previsione di uno sconto rispetto al corrispettivo PCV? Quale altro elemento potrebbe essere oggetto di sconto?*

Q18. *Quale modalità di determinazione del corrispettivo di commercializzazione si ritiene preferibile tra "Pay as bid" e "Marginal pricing"?*

Q19. *Si valuta vi possano essere delle modalità alternative di fissazione delle condizioni economiche che prevedano che le stesse restino pre-determinate?*

Q20. *Si ritiene, qualora le condizioni economiche siano pre-determinate, preferibile modificare anche le condizioni economiche del servizio di ultima istanza?*

Come accennato in premessa, le informazioni allo stato attuale disponibili in merito alla determinazione delle condizioni economiche non sono sufficienti a consentire una puntuale analisi degli effetti economici potenzialmente derivanti da riforma proposta.

Si ritiene tuttavia opportuno evidenziare quanto segue:

- la possibilità di applicare uno sconto in PCV non può prescindere da una preventiva revisione dell'attuale livello del corrispettivo, in modo da rispecchiare più fedelmente i costi sostenuti da operatori del libero mercato. Solo una volta incrementato il livello della PCV base si potrà ragionare sulla valorizzazione di un suo sconto;
- in merito alla individuazione di uno sconto in PCV, appare necessario adottare un criterio, tra il marginal pricing e il pay as bid, che consenta di mantenere certezza nei piani di investimento degli esercenti la vendita che si aggiudicheranno il regime di "Tutela Simile";
- l'applicazione di uno sconto in PCV per le forniture in "Tutela Simile" è condivisibile solo nella misura in cui i costi per l'acquisizione dei clienti finali da parte degli esercenti aggiudicatari del servizio siano pressoché nulli. In tal senso l'unica soluzione compatibile con una componente commercializzazione fissata in tal modo potrebbe essere quella descritta dall'AEEGSI come "*ad adesione automatica per lotti di clienti*";
- con riferimento alla determinazione della componente materia prima, riteniamo che la possibilità di pre-determinare il corrispettivo facendo riferimento alle quotazioni del mercato forward si scontra con la necessità - analogamente a quanto accaduto per il mercato del gas - di individuare un mercato di riferimento sufficientemente liquido e rappresentativo, in grado di fornire corretti segnali di prezzo. Diversamente la pre-determinazione della componente materia prima rischierebbe di compromettere la capacità degli opera-

tori di intercettare i corretti segnali di prezzo su cui fissare le proprie condizioni economiche di fornitura;

- in merito al servizio di Ultima Istanza, come già detto sopra, si ritiene che questo debba svolgere una funzione di mero back up del sistema, disincentivando la permanenza del cliente finale in tale regime. Per tale ragione le condizioni economiche del servizio di Ultima Istanza dovranno essere determinate indipendentemente da quelle del servizio di Tutela Simile.

Opzione 2A e 2B

Q22. *Si ravvisano criticità in caso di gestione decentralizzata di assegnazione dei clienti ai diversi fornitori della Tutela SIMILE?*

La soluzione prospettata nell'opzione 2A.1 che definisce una gestione decentralizzata dell'assegnazione dei clienti ai diversi fornitori della Tutela Simile rischierebbe a nostro avviso di scontrarsi contro l'inerzia del cliente finale, la stessa che lo ha mantenuto nei regimi di Maggior Tutela fino ad oggi.

In tal senso, non riteniamo efficace rispetto all'obiettivo prevedere che sia il cliente stesso ad attivarsi volontariamente nella scelta di un fornitore transitorio, che lo fornirebbe per un periodo al massimo di 1 anno.

Q23. *Si ritiene utile l'introduzione di un Sito Centrale per la gestione dell'attivazione dei contratti di servizio di Tutela SIMILE?*

Q24. *Si ravvisano criticità in caso di gestione centralizzata per l'allocazione dei clienti in Tutela SIMILE?*

L'ipotesi di una gestione centralizzata dell'allocazione dei clienti consentirebbe a nostro avviso di spostare su un soggetto terzo i costi di acquisizione che generalmente dovrebbe sostenere l'esercente la vendita. Secondo la proposta, infatti, il cliente finale, attivatosi volontariamente, avrebbe la possibilità di ricercare attraverso un portale centralizzato il fornitore più vicino alle proprie esigenze.

Tuttavia, anche per detta proposta varrebbero le considerazioni di cui al sopra richiamato Q22, trattandosi di una ipotesi in cui il cliente dovrebbe attivarsi spontanea e volontaria alla ricerca di un fornitore alternativo.

Inoltre, l'ipotesi che sia il cliente ad attivarsi volontariamente nella ricerca di un proprio fornitore comporterebbe per l'esercente del mercato libero ingenti investimenti per potersi confrontare con gli incumbent. La sostenibilità di un tale sforzo economico appare fortemente minata

- dalla impossibilità di sapere se il cliente sceglierà il fornitore del mercato libero o meno,
- dalla incapacità di predeterminare la permanenza del cliente nel regime di Tutela Simile con il fornitore del mercato libero prescelto,
- dalla incapacità di prevedere se il cliente terminata la fornitura in Tutela Simile confermerà la propria scelta per il fornitore del libero mercato.

Q25. *Si ravvisano elementi di criticità rispetto all'ipotesi di passaggio automatico alla Tutela SIMILE?*

Come già accennato sopra, si ritiene l'opzione 2B la preferibile in termini di efficacia. In questo modo, infatti, fermo restando il rispetto delle soglie individuali e dei requisiti di selezione:

- si ridurrebbero i costi di acquisizione per l'esercente del libero mercato, costi che non troverebbero corrispondenza nella permanenza del cliente nel regime di Tutela Simile;
- si eliminerebbe il rischio inerzia del cliente finale, che vanificherebbe l'intera riforma;
- si ridurrebbe l'effetto competizione con gli incumbent che godono di un vantaggio rispetto al cliente legato nella maggior parte dei casi ad una fidelizzazione durata anni.

Q26. *Si condivide la valutazione delle opzioni effettuata?*

Q27. *Quale delle opzioni proposte si ritiene preferibile?*

Per le considerazioni sopra richiamate non si ritiene condivisibile la preferenza accordata per l'opzione 2A.2.

Al contrario riteniamo che l'opzione più efficace possa essere l'opzione 2B che condurrebbe al risultato certo di far uscire dalla Maggior Tutela cliente finale che per loro natura sono già più consapevoli delle possibilità che il mercato libero offre loro. Inoltre la permanenza per 1 anno in un regime transitorio come quello della Tutela Simile dovrebbe consentire ai clienti finali un ulteriore approfondimento delle opportunità che il mercato libero può offrire.

Misure complementari volte a stimolare la partecipazione al mercato

Q28. *Si ritiene che le misure al contorno volte a stimolare la partecipazione al mercato dei clienti finali siano opportunamente identificate?*

Q29. *Quali ulteriori misure dovrebbero essere implementate?*

Si ritiene di grande importanza la predisposizione di misure a supporto del processo che consentano di fare chiarezza, in modo trasparente, rispetto ai ruoli e alle misure da attuare.

In tal senso si ritiene indispensabile la previsione di campagne informative di carattere istituzionale, condotte dall'AEEGSI, ed eventualmente con il sostegno delle Associazioni dei Consumatori che consentano di fare informazione senza pubblicizzare l'uno o l'altro operatore.

Distinti saluti